

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati per il **Comune di Carpi**

Capitolato speciale d'appalto

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la concessione del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci) e di distributori per cialde di bevande calde per il Comune di Carpi.

L'affidamento è regolato, oltre che dal presente capitolato speciale d'appalto, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Stazione Appaltante è il **Comune di Carpi** (P.IVA 00184280360), con sede in Corso A. Pio n.91, 41012 Carpi (MO).

Il Responsabile di Procedimento è la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine.

Il servizio in concessione comprende le seguenti attività:

l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici;

la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;

la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (in seguito anche "Codice").

Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di distributori automatici individuate:

Comune di Carpi					
Sede Uffici e/o Servizi	distributori automatici per bevande calde	distributori automatici per bevande fredde	distributori automatici per snack	distributori a cialde per bevande calde	Totale
Municipio di Carpi - Corso Alberto Pio n.91	1	1	1	0	3
Archivio storico c/o Castello -	0	0	0	1	1

Piazzale Re Astolfo					
Museo Civico c/o Castello - Piazza Martiri n. 68	1	1		0	2
Servizio strade Magazzino - Via Bellodi al I piano		1		1	2
Palazzo della Pieve - Piazzale Re Astolfo n.5	1	1		0	2
Uffici Tecnici - Via Peruzzi n. 2 al II piano	1	1	1	0	3
Sistemi Informatici, Anagrafe e commercio - Via III febbraio	1	1		0	2
Polizia Locale - Via III febbraio 2	1	1		0	2
Servizi Sociali - Viale Carducci	1	1		0	2
Uffici Servizi Sociali - Via S. Rocco, 5	1	1		0	2
Scuola d'infanzia Zigo Zago - via Benassi	1	0	0	0	1
Scuola d'infanzia Peter Pan - via Don Davide Albertario	1	0	0	0	1
Nido d'Infanzia Pollicino - Via Meloni, 52	1	0	0	0	1
Scuola d'Infanzia Arcobaleno - Via Baden Powell	1	0	0	0	1
Totale complessivo distributori automatici					25

Il CPV di riferimento dell'appalto è 42933000-8 "Distributori automatici di prodotti".

Il concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

Si evidenzia, inoltre, che nelle sedi non sono presenti servizi di bar e somministrazione alimenti e bevande.

Art. 2 Valore e durata della concessione

Il valore stimato della concessione (ex art. 167, comma 1, del D. Lgs. 50/2016) è di euro 240.000,00 al netto dell'IVA per la durata di anni 5, (cinque), pari ad euro 48.000,00 annui.

Il valore dell'opzione di rinnovo per ulteriori anni 5(cinque) è di euro 240.000,00.

Il valore della proroga per la durata massima di mesi 6 (sei) è di euro 24.000,00.

Ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato per l'intera durata contrattuale della concessione, comprensivo di opzioni per rinnovo e proroga è pari ad euro 504.000,00 al netto dell'IVA.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) allegato al presente Capitolato di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell'Allegato DUVRI, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari ad euro 100,00.

L'Amministrazione, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal precedente concessionario relativi all'annualità 2021 del Comune di Carpi.

Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF di massima predisposto dall'Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz), del Codice, assume infatti il rischio operativo connesso alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente capitolato speciale e dall'insieme dei documenti contrattuali.

Al concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi, e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

È trasferito al concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al concessionario.

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi il concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

Art. 3 – Canone della concessione

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione pari a quello indicato nell'offerta economica di gara e comunque non inferiore ad euro **17.500,00 al netto dell'IVA**.

Il valore del canone tiene conto dei ricavi del concessionario e delle spese di gestione che l'Amministrazione concedente deve sostenere, per il mantenimento del servizio in oggetto.

Il canone annuo sarà fatturato in due rate semestrali anticipate di pari importo riferibili ai periodi 01/01-30/06 e 01/07- 31/12 e dovrà essere pagato all'Ente concedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 4 Revisione del piano economico finanziario

Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione dovrà, comunque, consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relativo al contratto.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, all'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'art. 176, comma 4, lettera a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

A titolo esemplificativo, possono considerarsi eventi di forza maggiore:

- a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di servizi oggetto del contratto di concessione;
- b) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- d) fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- e) epidemie e contagi;
- f) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di servizi oggetto del contratto di concessione;
- g) impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione della concessione.

Art. 5 – Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) elaborato dall'Amministrazione e dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima della stipula del contratto, previo sopralluogo, dal R.S.P.P. del Comune di Carpi e dal referente del concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e coordinamento che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Durante l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 6 – Tempi e modalità di installazione

Il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile, a proprie cure e spese, all'installazione dei distributori automatici presso le sedi riportate nella tabella di cui all'art. 1, concordando con il Direttore dell'esecuzione modalità che non creino disagio.

Le operazioni di installazione dovranno essere concluse entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Verbale di consegna, anche in via d'urgenza, del servizio.

Il Concessionario provvederà a prendere contatti con l'Impresa titolare della Concessione scaduta per la rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Dell'avvenuta installazione dei distributori automatici farà fede apposito Verbale redatto congiuntamente dal DEC e dal Concessionario, prima di metter in funzione i distributori automatici, dai quali dovrà rilevarsi, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 presente Capitolato Speciale:

- il regolare allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e alla rete idrica e la consegna della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna della dichiarazione per ogni apparecchiatura installata, della documentazione tecnica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d'istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, ecc.)

Le operazioni di installazione e di collaudo saranno effettuate con il supporto di un tecnico comunale individuato dal DEC.

L'Amministrazione potrà richiedere, in corso della concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza onere alcuno a carico della stessa.

In corso di esecuzione, il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori, come riportato all'art 1 del presente capitolato - rapportato alle esigenze attuali dell'Amministrazione -potrà subire variazioni, anche in relazione a sopravvenute nuove esigenze organizzative e/o di efficientamento del parco distributori, anche su proposta del concessionario.

In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Il concessionario successivamente ad ogni variazione previamente autorizzata del numero o della tipologia dei distributori, dovrà trasmettere tempestivamente all'Ente comunicazione scritta contenente almeno le seguenti informazioni:

- data di installazione o di disinstallazione, tipologia, posizionamento.

Al termine del contratto, l'aggiudicatario dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini.

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Al termine delle installazioni l'aggiudicatario trasmetterà un elenco su formato elettronico (file excel o altra modalità di facile acquisizione) di tutte le apparecchiature installate con indicazione di sede, data e modello installato.

Il concessionario dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3, del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'Amministrazione contraente.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni saranno evase nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte del DEC.

Art. 7 – Caratteristiche dei distributori da installare

Il concessionario dovrà provvedere ad installare presso le sedi indicate, il numero e le tipologie di distributori automatici descritti al precedente art. 1.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

1. essere di costruzione non anteriore all'anno 2018, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
2. essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
3. essere dotati, per l'erogazione di prodotti freschi, di sistema di sicurezza frigorifero che impedisca l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
4. essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica.

Si precisa che in nessun caso sarà consentito l'uso di gas combustibili.

Su ciascun distributore il concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso, l'indirizzo e-mail e il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 18:00 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

I distributori automatici dovranno in particolare:

1. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
2. essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n.852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
3. essere dotati illuminazione a LED a basso voltaggio che favorisca la riduzione del consumo energetico;
4. rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
5. essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da Euro 0,05 a Euro 2,00;
6. essere dotati di dispositivo per il resto;
7. essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori su richiesta;
8. essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;
9. essere dotati di display che segnali chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
10. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
11. avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
12. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
13. essere collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore;
14. consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;

15. ad eccezione dei distributori con erogazione a cialde, i distributori dovranno essere dotati di un contatore a defalco per la lettura del prelievo di corrente elettrica.

16. essere dotati – per i soli distributori di bevande calde - di un dispositivo cd. “*energy save*”, nella fascia oraria dalle ore 19:00 alle ore 7:00,

17. essere dotato di un dispositivo che segnali in automatico quando un distributore sta per esaurire un prodotto;

18. essere dotati di un software che consenta l’accesso al conta-vendite non modificabile da parte dell’Amministrazione per il monitoraggio dei dati relativi ai consumi; si precisa che tale software non deve essere previsto nei distributori a cialde per bevande calde.

I distributori oltre alle caratteristiche di cui sopra, dovranno:

1. essere predisposti per utilizzare, ove disponibile, l’acqua potabile di rete;

2. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);

3. avere un’autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni concedenti.

Il concessionario si impegna a fornire, in base all’elenco previsto all’art. 1 del presente capitolato, distributori a cialde per bevande calde da posizionare all’interno degli uffici dell’Ente.

L’approvvigionamento di cialde dovrà essere regolato in autonomia tra il gestore ed il personale ritenendo manlevato l’Ente da qualsiasi onere derivante da questo servizio.

7.1 Ulteriore dotazione richiesta

Cauzione “chiavetta ricaricabile/card”

Il concessionario deve prevedere la possibilità di utilizzare “chiavetta ricaricabile/card” e non potrà richiedere una cauzione superiore al valore di Euro 5,00.

Tutti i distributori devono prevedere l’erogazione di bevande con bicchieri e palette riciclabili.

Art. 8 – Caratteristiche minime del servizio

Tutti i prodotti erogati dai distributori automatici dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

L’assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall’equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

Il concessionario dovrà produrre, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche, sempre nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.

L’Amministrazione potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso laboratori accreditati, senza che la ditta concessionaria possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;

- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;

Con particolare riferimento ai prodotti freschi al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

L'Amministrazione concedente dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.

Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, al concessionario medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione. Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei controlli di conformità e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Il concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dalle Amministrazioni.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il ..." dovrà comunque non essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Art. 8.1 – Caratteristiche minime e qualità dei prodotti

I prodotti da fornire, presso i vari punti di ristoro devono presentare un assortimento di base composto dai seguenti prodotti:

- LINEA BEVANDE FREDDE: acqua minerale frizzante e naturale, succhi di frutta, bibite in lattina, aranciata, aranciata amara, cola, thé, che possono essere confezionate in bottigliette di vetro, plastica, lattine e/o tetrapak;
- LINEA BEVANDE CALDE: caffè espresso – caffè espresso lungo – caffè macchiato - cappuccino- caffè decaffeinato – orzo - caffè macchiato - caffè decaffeinato macchiato – orzo macchiato - cappuccino - cappuccino decaffeinato - cappuccino d'orzo - latte - latte macchiato - latte macchiato decaffeinato – caffè ginseng – caffè ginseng macchiato - thé - cioccolato, cioccolato forte e altre bevande calde in genere;
- LINEA PRODOTTI DOLCI: articoli differenziati quali merendine, biscotti, barrette di cioccolato e simili, frutta secca, etc.;
- LINEA PRODOTTI SALATI: articoli differenziati quali patatine, crackers, grissini, schiacciatine, snack e altri prodotti confezionati freschi tipo tramezzini, panini, etc.

I diversi punti di ristoro devono un assortimento di base composto da quanto segue:

- distributore con bevande calde: il distributore di bevande calde deve avere un assortimento minimo di n. 15 a un massimo di 30 bevande tra le tipologie sopraindicate;
- distributori automatici per bevande fredde: il distributore di bevande fredde deve avere un assortimento minimo di n. 10 tipologie di bevande diverse tra le tipologie sopraindicate;

- distributori automatici di prodotti misti: il distributore di prodotti misti deve avere un assortimento minimo di n. 5 tipologie di bevande diverse e tipologie di prodotti dolci e salati in proporzione tra le tipologie sopraindicate.

I prodotti erogati dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche minime:

Bevande calde:

- caffè: almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per ogni erogazione;
- latte: grammatura minima di 8 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- cappuccino: grammatura minima di 5,5 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- the/ginseng: grammatura minima di 12 g di the/ginseng in polvere per ogni erogazione;
- cioccolato: grammatura minima di 21 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- caffè decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè per ogni erogazione;
- cappuccino decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè e 9 g di latte per ogni erogazione;

Bevande fredde

- acqua naturale e frizzante da 50 cl;
- bibite in lattina da 33 cl;
- succhi di frutta in brick da 20 cl, succhi di frutta da 25 cl, bibite da 50 cl;

Almeno una varietà di succhi di frutta dovrà avere la percentuale di succo, o purea o frutta non inferiore al 70%.

Tutte le bevande dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice.

Alimenti preconfezionati:

- cracker 29-30 g;
- merendine 40-50 g;
- wafer 40-45 g;
- biscotti 55 g;
- crostatine 40g;
- frutta secca/disidratata 30 g;
- snack salati in genere (1 confezione);
- grissini 40g.

Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate devono essere preventivamente concordate tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi. Parimenti la somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime previste dal presente Capitolato comporterà l’applicazione delle relative penali.

Il concessionario dovrà fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, nella misura idonea all'erogazione dei prodotti.

Art. 9 – Intolleranze e allergie

Il concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

Il concessionario sarà tenuto ad installare i distributori richiesti dall'Ente di norma negli spazi elencati all'art. 11 del presente capitolato, **come da planimetrie allegate (All. C)**.

Il concessionario deve assicurare la corretta gestione della prestazione secondo quanto indicato nel piano di autocontrollo. Dovrà garantire la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature, compresi i porta rifiuti con frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, provvedendo a registrare secondo il proprio piano di autocontrollo, le sanificazioni e disinfezioni periodiche interne.

Al momento del rifornimento il gestore deve provvedere:

- a detergere e disinfettare le parti esterne dei distributori utilizzando panni monouso con una soluzione detergente-disinfettante con certificazione di presidio medico chirurgico;
- pulire il rubinetto erogatore nelle macchine eroganti bevande calde, con le seguenti modalità:
 - con panno monouso per lavare e per asciugare;
 - detergente per lavare;
 - acqua calda per risciacquare;
- detergere la vaschetta raccogliocce e disinfettare.

In concessionario a proprie spese dovrà rimuovere eventuali rifiuti ingombranti e utilizzati durante il rifornimento (es. scatoloni) dovranno essere rimossi e smaltiti a cura del gestore, fuori dalle strutture interessate.

Sarà tassativamente vietato scaricare rifiuti solidi o semisolidi negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Concessionario, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a suo carico.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Ente, **su base semestrale ovvero su richiesta**, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero di erogazioni nel periodo per tipologia di prodotto;
- dati di consumo di ogni singolo distributore per quanto concerne energia elettrica

Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Ente, **su base annuale ovvero su richiesta**, una dichiarazione in formato elettronico del fatturato annuale riferibile alla concessione del servizio in oggetto.

Il concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l'erogazione del prodotto.

Art. 10.1 – Personale del concessionario

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dall'Amministrazione appaltante per la gestione del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio

Il concessionario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione appaltante effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

L'Amministrazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal concessionario all'esecuzione delle attività relative al servizio oggetto del presente capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il concessionario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del concessionario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'concessione, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D. Lgs. 81/2008.

Art. 10.2 – Coordinatore delle prestazioni e recapiti

Il gestore dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un Coordinatore della prestazione, fornito dei requisiti di idoneità tecnici, professionali e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l'Amministrazione Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto sono effettuate a mezzo fax, P.E.C. o e-mail al gestore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

I nominativi del Coordinatore e dell'eventuale suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Ente e, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio.

Art. 11– Prezzi delle bevande e dei generi alimentari

Il concessionario dovrà garantire a erogare i seguenti prodotti ai **prezzi massimi indicati** (intesi quali prezzi massimi per consumo con chiavetta). Detti prezzi sono oggetto di valutazione del ribasso in sede di offerta economica.

I **prezzi di vendita per consumo con moneta**, non possono superare il 10% dei prezzi con chiavetta, con arrotondamento del prezzo offerto in sede di gara, per eccesso o per difetto, al più vicino multiplo di 5 centesimi di euro.

L'elenco prezzi è stato definito partendo dai prezzi attuali, definiti dalla concessione in essere, tenuto conto anche delle variazioni degli indici ISTAT 2022, in considerazione dell'andamento generale dei prezzi di acquisto delle materie prime

Categorie/sottocategorie prodotti		Prezzo a base d'asta (€) con chiavetta	
BEVANDE CALDE	con caffè a grani, macinato fresco	Caffè espresso	0,60
		Caffè espresso lungo	
		Caffè espresso macchiato	
		Cappuccino	
	con cialde	Caffè espresso	0,50
		Caffè al ginseng	
		The al limone	
		Decaffeinato	
		Caffè d'orzo	
	altre bevande calde	Latte	0,60
		Cappuccino d'orzo	
		Cioccolato	
		The al limone	
		Caffè d'orzo	
		Caffè d'orzo macchiato	
Caffè al ginseng			
Caffè al ginseng macchiato			
BEVANDE FREDDHE	Acqua oligominerale gassata o effervescente naturale	0,50	
	Acqua oligominerale naturale	0,50	
	Succhi di frutta ad alta % di frutta	1,00	
	Bibite (ad es. thé, aranciata, aranciata amara, cola, etc.)	0,80	
SNACK (SALATI E DOLCI)	Snack salati	Cracker	0,65
		Patatine classiche	
		Taralli	
		Schiacciatine olio oliva e rosmarino, confezione da 2 unità	
		Grissini	
		Linea prodotti fresco (ad es. tramezzini singoli, panini)	
	Snack dolci	Merendine (ad es. croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.)	0,65
		Biscotti farciti cioccolato/vaniglia Frutta secca	1,00

		Barrette cioccolato/cereali	1,00
--	--	-----------------------------	------

Art. 12 – Sistema HACCP

Il concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in maniera di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal D. Lgs. 193/2007 in attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Il concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. Dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III Reg. CE n. 852/2004).

Art. 12.1 – Stoccaggio dei prodotti

Il concessionario dovrà garantire che lo stoccaggio e la conservazione a magazzino nei distributori automatici avvenga in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato e redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. UE 852/2004. Il concessionario dovrà, in particolare, possedere apposita autorizzazione sanitaria o certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. UE 852/2004, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Art. 13 – Assistenza, manutenzione e pulizie

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e la costante e puntuale pulizia (secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP) degli stessi.

In caso di guasto e/o esaurimento, anche parziale di prodotti, il concessionario è tenuto ad intervenire entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione da parte della Stazione Appaltante, tutti i giorni dell'anno in orario d'ufficio (sabato, domeniche e festività nazionali escluse) dalle ore 08:00 alle ore 17:30.

Il concessionario dovrà rifornire adeguatamente i distributori in caso di manifestazioni organizzate dagli Enti concedenti (quali ad esempio, Festivalfilosofia, la Stagione Teatrale del Comune di Carpi, la Stagione cinematografica all'aperto organizzata dal Comune di Carpi, etc.);

Il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico danneggiato con altro avente pari o superiore caratteristiche, in caso di guasto non riparabile o nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità entro il termine di 6 (sei) giorni lavorativi, dall'accertamento del guasto.

Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare le necessarie ispezioni volte a garantire il mantenimento dei prodotti somministrati in ottimali condizioni igienico-sanitarie, nonché l'adeguato rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori.

Per le operazioni di rifornimento dovrà utilizzare propri mezzi di trasporto idonei al trasporto degli alimenti prediligendo veicoli rispondenti alle più recenti normative ambientali in materia di inquinamento.

Art. 14 – Interruzione del servizio

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del

controllo del concessionario e/o della Stazione appaltante, che non possa essere evitato con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà darne formale comunicazione, nel più breve tempo possibile, alla Stazione appaltante, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso.

Art. 15 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione delle prestazioni in oggetto o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti nel presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore:

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone concessorio;

Euro 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato;

Euro 100,00 per la mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione;

Euro 100,00 per ogni attrezzatura non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara;

Euro 50,00 per ogni segnalazione di inadeguato o mancato rifornimento dei distributori;

da Euro 100,00 ad Euro 300,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione in caso di mancata pulizia dei distributori, delle aree circostanti;

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di intervento relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto;

•Euro 100,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nella messa in funzione per mancato rispetto delle modalità di installazione di cui all'art. 5 del presente capitolato;

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti;

Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ritiro/nuova installazione di cui all'art. 6 del presente capitolato;

Euro 50,00 per ogni giornata di distribuzione di generi alimentari non compresi nel progetto tecnico e non autorizzati;

Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei report periodici di cui all'art. 10

Euro 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione.

Per l'introito delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 16 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 5/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a) esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento effettuato presso la Tesoreria _____ con le seguenti coordinate: _____, IBAN: _____ indicando come causale che trattasi di garanzia definitiva per la concessione in oggetto, indicando il CIG: _____.

E' possibile costituire la garanzia provvisoria anche tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA.

A tal fine è necessario:

- collegarsi al sito istituzionale _____;
- cliccare su Servizi Online/PagoPA;
- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;
- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE DEFINITIVA".

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Art. 17 – Danni per responsabilità civile e polizza assicurativa

Il concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione appaltante sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Il concessionario è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

Euro 5.000.000,00 per sinistro, con i limiti di

Euro 2.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;

Euro 1.000.000,00 per danni a cose;

e dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata della concessione.

L'anzidetta copertura assicurativa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;

- corsisti, borsisti, stagisti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione.

- b) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento del servizio oggetto della concessione;
- c) l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Concessionario, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- d) l'estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Concessionario si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e) l'estensione della garanzia Rct ai rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti connessi alla somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere mediante distributori automatici, per i danni manifestatisi in occasione della somministrazione;
- f) l'estensione della garanzia Rct ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà o detenute dal Concessionario o da persone di cui la stessa sia tenuta a rispondere;
- g) l'estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia - a qualsiasi titolo o destinazione - all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;
- h) l'estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
- i) l'estensione della garanzia Rco ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Art. 18 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Amministrazione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- gravi violazioni dei codici di comportamento;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice convertito in legge 135/2012.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto, del credito e subappalto

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 174 e 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno e di subappaltare senza autorizzazione, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 20 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 21 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 22 - Trattamento dei dati

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Allegato

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

Concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale, e di distributori per cialde di bevande calde per il Comune di Carpi

TRA

Il Comune di _____ (di seguito denominato "concedente") con sede in Carpi, Corso Alberto Pio n. 91, codice fiscale e partita I.V.A. XXXXX, legalmente rappresentata, dal Dirigente del Settore _____ XXXXX, nata/o a XXXX il XXXX e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società _____ (di seguito denominata "concessionario"), con sede legale in _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ n. _____, legalmente rappresentata da _____, nato a _____, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale del Concessionario, che interviene nel presente Contratto in qualità di _____;

PREMESSO

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____ è stato approvato il progetto in oggetto, per un importo di concessione pari ad euro _____

che con determinazione a contrarre n. _____ del Settore _____ si è dato mandato alla Stazione Unica appaltante dell'Unione delle Terre D'Argine di esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. _____ del D.lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della concessione del servizio in oggetto per il periodo dal _____ al _____

che con determinazione n. _ del _____ della Stazione Unica appaltante d dell'Unione delle Terre D'Argine, è stata approvata la documentazione di gara;

- che la procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul portale del Sistema degli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna SATER;

- che con determinazione _____ n. _____ del _____ è stato aggiudicata la concessione oggetto all'operatore economico _____

che relativamente agli adempimenti antimafia, per il concessionario, è stata acquisita la certificazione negativa di cui all'art. 91, D.Lgs. 159/2011, rilasciata dalla Banca Dati Nazionale Antimafia in data _____

- che è stata effettuata regolarmente con esito positivo l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo a _____ e ai relativi Rappresentanti, anche con potere di controllo e vigilanza, con conseguente insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- che in data _____ è divenuta efficace la suddetta aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. n. 50/16, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti, come da Dichiarazione di avvenuta efficacia Prot. n. _____ resa dal Dirigente Responsabile,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra comparse, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di cui all'art. _____ del presente atto e depositata presso il polo archivistico Regionale (Parer) unitamente al presente contratto;
- Polizza per copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. _____ del presente atto depositata presso il Settore _____

3. Vengono materialmente allegati al presente contratto:

- il Capitolato d'appalto, in copia conforme digitale di originale analogico in allegato **A**);
- il documento di offerta economica presentata da _____ in sede di gara, denominata _____ in originale digitale in allegato **B**).

I documenti di cui al presente articolo, omissane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale, in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati presso il Polo Archivistico Regionale (PARER) unitamente al presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Carpi affida al concessionario, che accetta, la concessione del servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale, e di distributori per cialde di bevande calde per il Comune di Carpi.

Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato speciale d'oneri e nei documenti di offerta dell'Concessionario medesimo, ai quali si rinvia ai sensi dell'Art. 1 del presente Contratto.

Art. 3 – Durata

La durata della concessione è fissata per un periodo di cinque anni.

Il concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di altri cinque anni, con comunicazione formale al concessionario notificata con un preavviso di almeno 30 giorni.

In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di accettare la prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni vigenti. Il rinnovo è subordinato all'accertamento da parte del Responsabile Unico del procedimento che il servizio si sia svolto con regolarità, in assenza di qualsivoglia contenzioso e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Alla scadenza della concessione il concessionario potrà richiedere la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario a completare le procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e comunque per un periodo non superiore a n. 6 mesi. In tal caso, il concessionario è tenuto ad aderire alla richiesta e alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni previsti nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 4 – Canone di concessione

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone di concessione annuo, ammontante a € _____ IVA 22% esclusa.

Ove il Comune di Carpi si avvalga della facoltà di proroga della Concessione prevista dall'Art. 2 del presente Contratto, il canone contrattuale sarà dovuto proporzionalmente alla durata della proroga.

Art. 5 – Fatturazione e termini di pagamento

Il pagamento del canone di concessione di cui all'Art. 3 sarà effettuato in due rate semestrali anticipate di pari importo riferibili ai periodi 01/01-30/06 e 01/07- 31/12 e dovrà essere pagato all'Ente concedente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il concedente opererà periodicamente verifiche della permanenza in capo al concessionario dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Concessionario assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal concedente, dal concessionario, da eventuali subappaltatori o subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC.

L'Amministrazione concedente verificherà che, qualora il concessionario stipuli subcontratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui il concessionario o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procederanno ad informare immediatamente le autorità competenti.

Art. 7 – Divieto di cessione del contratto, del credito e subappalto

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni. Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 174 e 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno e di subappaltare senza autorizzazione, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 8 – Garanzia definitiva

Il Concessionario ha provveduto a costituire apposita garanzia per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e di tutti gli obblighi richiamati all'Art.16 del Capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, mediante _____

Il Comune di Carpi autorizzerà lo svincolo e la restituzione della cauzione all'avente diritto solo quando tra l'amministrazione concedente stessa e il concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Con la sottoscrizione del presente atto si svincola automaticamente la cauzione provvisoria presentata da _____ in sede di gara per l'importo di euro _____ tramite _____ rilasciato da _____ in data _____ ai sensi dell'art. 103 comma 1 ed art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 9 – Polizza Assicurativa

Le parti danno atto che _____ ha presentato Polizza Assicurativa n. _____ emessa da _____ responsabilità civile come previsto all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 Divieto di cessione del contratto, subappalto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è disciplinato secondo le disposizioni contenute all'art. 19 del Capitolato d'appalto ed in base alla normativa vigente stabilita dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e concessioni pubblici, nella materia oggetto della Concessione e di ogni altra normativa cui il Capitolato speciale d'appalto faccia riferimento. Il Concessionario si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività per il Comune di Carpi, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti del Comune di Carpi", consultabile sul sito web istituzionale dell'ente al seguente indirizzo

internet: <https://www.comune.carpi.mo.it/regolamenti-del-comune/11262-partecipazione-e-affari-general/73631-codice-di-comportamento-dei-dipendenti> , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura del Concessionario, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, il Comune di Carpi procederà alla risoluzione ipso iure del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 12 – Inadempimenti e penali

Premesso che l'applicazione di penali non esclude il diritto del Comune di Carpi a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni dovuti a violazioni o inadempimenti che determinino una non corretta esecuzione del servizio, nei casi previsti dall'Art. 15 del Capitolato speciale d'appalto l'Amministrazione concedente potrà, a proprio insindacabile giudizio, applicare le relative penali.

Il Comune di Carpi procederà alla contestazione delle penali con le modalità riportate in dettaglio nel citato art. 15 del Capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia.

Art. 13 – Risoluzione

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Amministrazione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gravi violazioni dei codici di comportamento;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il servizio a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice convertito in legge 135/2012.

Art. 14 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

Le spese contrattuali e accessorie, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario

Carpi _____

PER IL COMUNE DI CARPI

PER LA SOCIETÀ _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE, _____
